



Statuto di Federmanager PD & RO

Associazione Dirigenti Aziende Industriali Padova e Rovigo

Art. 1 - COSTITUZIONE E DEFINIZIONE

L'Associazione dei Dirigenti di Aziende Industriali di Padova e Rovigo denominata Federmanager Padova e Rovigo (in seguito "Associazione"), é l'organizzazione sindacale dei Dirigenti di Aziende Industriali produttrici di beni e servizi, o esercenti attività ausiliarie, delle province di Padova e Rovigo, aderente, con carattere esclusivo, alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali denominata Federmanager.

Nelle forme stabilite dallo Statuto di Federmanager essa comprende anche gli aderenti territoriali alla sezione dell'Associazione Nazionale Quadri denominata FedermanagerQuadri, nonché gli aderenti ad altre organizzazioni rappresentative di figure di elevata professionalità nel mondo del lavoro parasubordinato, che abbiano stipulato patti associativi con Federmanager.

Ha sede in Padova, ove è stata costituita il 15 gennaio 1946, con rogito del notaio Antonio Rasi, con durata indeterminata.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione é indipendente da qualsiasi ideologia e Organizzazione politica e si propone lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo.

In particolare si propone di:

- a) Attivare la partecipazione dei Dirigenti al processo di evoluzione sociale e di crescita industriale del Paese, privilegiando le problematiche territoriali.
- b) Promuovere lo sviluppo di relazioni industriali che migliorino l'efficienza delle imprese. A questo fine favorisce l'inserimento dei Dirigenti negli Organismi nazionali e territoriali nei quali siano rappresentate le forze del lavoro e promuove la formazione permanente, non solo nello specifico campo professionale, ma anche in senso culturale più ampio.
- c) Contribuire alla valorizzazione dell'immagine e del ruolo dei Dirigenti nel contesto della vita locale, regionale, nazionale ed europea.
- d) Rappresentare gli iscritti nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici locali.
- e) Intervenire, per quanto di competenza, nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa sindacale, previdenziale, sanitaria, fornendo assistenza agli Associati, particolarmente in occasione di controversie con l'impresa, durante o in conseguenza del rapporto di lavoro.
- f) Promuovere iniziative volte al reinserimento in ambito lavorativo dei dirigenti in mobilità.
- g) Istituire nei casi previsti dalla vigente normativa le Rappresentanze Aziendali Sindacali (RAS), sulle quali esercitare attività di coordinamento e di controllo, soprattutto ai fini dell'osservanza

dello Statuto di Federmanager, nonché delle delibere e delle decisioni dei competenti Organi Federali.

- h) Promuovere iniziative di carattere ricreativo/sportivo con la partecipazione anche dei familiari per favorire l'instaurazione e il miglioramento dei rapporti umani e di solidarietà tra gli Associati.
- i) Partecipare alla pubblicazione di un periodico di informazione e formazione per gli Associati.

Art. 3 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione:

- a) Dirigenti di aziende industriali pubbliche o private, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie delle precedenti o assimilate, anche se cessato il loro rapporto di lavoro.
- b) Aderenti a FedermanagerQuadri, nonché ad altre organizzazioni rappresentative di figure di elevata professionalità nel mondo del lavoro parasubordinato, che abbiano stipulato patti associativi con Federmanager.

La domanda scritta di iscrizione deve essere indirizzata alla Presidenza dell'Associazione, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti dai precedenti comma. Spetterà alla Presidenza decidere circa l'ammissione.

In caso di rigetto della domanda, comunicato per iscritto all'interessato, il richiedente potrà presentare ricorso al Consiglio direttivo dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di denegata iscrizione. La decisione del Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, sarà definitiva.

L'iscrizione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, a meno di comunicazione scritta di dimissioni da farsi pervenire alla sede dell'Associazione per lettera raccomandata non oltre il mese di novembre. Le dimissioni rassegnate durante l'anno avranno effetto immediato, fermo restando però l'obbligo di pagamento dell'intera quota associativa annuale.

Art. 4 - PRECLUSIONI ALL'ISCRIZIONE

L'iscrizione e il suo rinnovo non sono consentiti:

- a) Ad iscritti ad altre organizzazioni sindacali di categoria di lavoro dipendente, o a chi svolga attività contraria agli scopi di Federmanager o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.
- b) A coloro che più non rivestano la qualifica di Dirigente industriale, salvo quanto previsto alle lett. a) e b) dell'art. 3.

Non costituisce preclusione all'iscrizione l'appartenenza ad Ordini o Collegi professionali.

Art.5 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

La cessazione dell'iscrizione avviene:

- a) Per dimissioni.
- b) Per trasferimento, a richiesta, ad altra sede dell'organizzazione sindacale di categoria.
- c) A seguito di mancato versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

- d) Per radiazione, deliberata dal Consiglio direttivo, udito l'interessato e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per persistente violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto e per altri gravi motivi contrastanti con l'appartenenza alla categoria e che gettano discredito sulla stessa.

Art. 6 - IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI

L'iscrizione impegna l'Associato:

- a) All'osservanza del presente Statuto, delle decisioni adottate dagli organi sociali, nonché di quelle adottate da Federmanager,
- b) Al versamento, all'atto dell'iscrizione e all'inizio dei successivi rinnovi annuali, della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo. E' consentito all'associato l'affidamento all'azienda di appartenenza del mandato di versare ratealmente la detta quota di iscrizione per suo conto, con notifica scritta all'Associazione del conferimento di tale mandato.

In caso di inosservanza degli impegni assunti con l'iscrizione o per comportamenti censurabili potranno essere adottati nei confronti dell'iscritto:

- la censura,
- la sospensione temporanea dall'attività sociale,
- la radiazione dall'Associazione.

La sospensione e la radiazione saranno deliberate in via definitiva dal Consiglio direttivo, udito l'interessato e sentito il parere dei Probiviri.

Art.7- ADESIONI

L'Associazione è raggruppata nell'Unione Regionale Veneta dei Sindacati Dirigenti di Aziende Industriali, che esercita le seguenti attività:

- a) Rappresentare, nell'ambito delle direttive federali, gli interessi specifici degli iscritti nelle relative Regioni, davanti a Organizzazioni datoriali, istituzionali, politiche e amministrative.
- b) Fungere da circoscrizione elettorale per l'elezione dei rappresentanti territoriali effettivi e sostituti nel Consiglio Nazionale di Federmanager.
- c) Promuovere prestazioni comuni per i servizi di consulenza, assistenza e tutela agli iscritti che ne fossero carenti, presso le relative Associazioni territoriali.

L'Associazione aderisce alla CIDA e ad altre Organizzazioni nazionali e internazionali in conformità alle decisioni assunte da Federmanager.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- - l'Assemblea degli Associati,
- - il Consiglio direttivo,
- - il Presidente e i Vice Presidenti,
- - il Collegio dei Revisori,
- - il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - NORME COMUNI AGLI ORGANI SOCIALI ELETTIVI

a) Gli Organi Sociali hanno durata di tre anni solari.

- b) Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri, e i Revisori, che non intervengano a tre riunioni consecutive o comunque effettuino cinque assenze non giustificate, decadranno automaticamente dall'ufficio.
- c) Le cariche dell'Associazione non danno titolo a compenso, ma soltanto a rimborsi spese. Fanno eccezione quelle che richiedono una presenza in sede con carattere di continuità per le quali il Consiglio direttivo delibererà su proposta del Presidente gli importi da corrispondere.

Art. 10 - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ELETTIVI

Gli Organi Sociali elettivi sono così composti:

- a) il CONSIGLIO DIRETTIVO: da un massimo di 13 Consiglieri così eletti:
 - - 7 fra i Dirigenti in servizio, di cui almeno uno operante nella provincia di Rovigo,
 - - 4 fra i Dirigenti in quiescenza di cui almeno uno residente nella provincia di Rovigo,
 - - 1 fra gli esercenti attività professionale autonoma (titolari di partita IVA o di rapporto di lavoro atipico) nelle province di Padova e Rovigo, con una consistenza associativa non inferiore a 40 iscritti o su espressa indicazione del Comitato Elettorale.
 - - Ove sia costituita una Sezione Quadri, questi saranno chiamati ad eleggere, con le modalità previste dall'apposito regolamento nazionale, un loro rappresentante in seno al Consiglio direttivo.

b) il COLLEGIO DEI REVISORI: da 5 Revisori di cui:

- 3 effettivi,
- 2 supplenti.

c) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI: da 5 Probiviri di cui:

- 3 effettivi
- 2 supplenti

Art. 11 - ELEGGIBILITÀ DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI

Possono essere eletti alle cariche sociali solo i Dirigenti che, entro i termini stabiliti dal Comitato Elettorale, abbiano presentato la loro candidatura.

- a) Possono candidarsi per il CONSIGLIO DIRETTIVO:
 - - I Dirigenti, in servizio con la qualifica di Dirigente, iscritti all'Associazione.

- - I Dirigenti in quiescenza iscritti all'Associazione da almeno un anno prima del pensionamento.
- - I Dirigenti in quiescenza o in mobilità, esercenti attività professionale autonoma (titolari di partita IVA o di rapporto di lavoro atipico), con almeno 5 anni di lavoro dipendente in qualità di dirigenti.

Non potranno candidarsi per la stessa carica coloro che siano stati eletti per tre mandati consecutivi con continuità negli anni immediatamente precedenti. Il Presidente e i Vice Presidenti non potranno svolgere lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

- b) Possono candidarsi per il COLLEGIO DEI REVISORI: i Dirigenti in servizio o in quiescenza iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti o all'Albo dei Consulenti del Lavoro oppure iscritti a Federmanager da almeno 5 anni.

I Revisori sono rieleggibili.

- c) Possono candidarsi per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI i Dirigenti, sia in servizio che in quiescenza, iscritti a Federmanager da almeno 10 anni.

I Probiviri sono rieleggibili.

Art. 12 - FUNZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

E' costituita dagli iscritti in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso e può essere convocata:

- in seduta con partecipazione e votazione di presenza,
- per corrispondenza con votazione per referendum.

Spetta al Consiglio direttivo determinare le modalità di convocazione.

Sono di competenza assembleare:

- l'elezione per un triennio degli Organi sociali (Consiglieri, Revisori, Probiviri),
- la formulazione degli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione,
- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e dell'annessa relazione consiliare, sentita la relazione dei Revisori,
- la delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto sociale proposte dal Consiglio direttivo,
- la decisione in seguito all'esame di qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno su richiesta del Consiglio direttivo o della Presidenza o del Collegio dei Revisori o di almeno il 10% degli Associati.

Art. 13 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Art. 13.1 - ASSEMBLEA CON PARTECIPAZIONE DI PRESENZA

E' regolata dalle seguenti norme:

- a) La sua convocazione deve essere effettuata dalla Presidenza almeno una volta l'anno, non oltre il primo quadrimestre, eccezionalmente entro il primo semestre, per l'esame del bilancio consuntivo dell'anno precedente oltreché nei casi previsti dal precedente art. 12.
- b) Le lettere di convocazione dell'Assemblea dovranno essere inviate al domicilio degli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza e dovranno contenere l'indicazione del luogo, data ed ora di prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- c) L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 10% degli Associati aventi diritto a intervenire e con qualunque numero di partecipanti in seconda convocazione.
- d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente. Il Presidente nomina tra i partecipanti un segretario per la redazione del verbale della seduta e, ove occorra, tre scrutatori.
- e) Ogni Associato avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Associato, che non potrà tuttavia essere portatore di più di cinque deleghe.
- f) Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà determinata dall'Assemblea. Quando la votazione riguardi persone dovrà essere a scrutinio segreto.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente e vincolano tutti gli iscritti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nell'ipotesi di elezione degli Organi Sociali si rinvia alle modalità previste dall'art.15.

Art. 13.2 - ASSEMBLEA PER REFERENDUM

E' convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio direttivo con lettera di convocazione, che deve contenere, data la particolarità della consultazione, le seguenti precise indicazioni:

- a) Oggetto della consultazione con votazione per referendum.
- b) Data di indizione della consultazione e data ed ora entro la quale dovrà essere effettuata la restituzione della scheda con precisazione del luogo dove le schede dovranno pervenire.
- c) Indicazione di data, ora e luogo dove verrà effettuato lo scrutinio a cui potranno assistere gli Associati.

Alla lettera di convocazione sarà allegata la scheda di votazione.

Per lo spoglio delle schede il Presidente nominerà un segretario per la redazione del verbale e, ove occorra, tre scrutatori.

Le Assemblee con votazione per referendum saranno valide con qualunque numero di votanti.

Si intenderanno approvati quegli oggetti della consultazione referendaria che avranno conseguito almeno la maggioranza semplice di voti favorevoli. Per l'approvazione di modifiche statutarie é però richiesta una maggioranza di voti favorevoli pari almeno a 3/5 (tre quinti) delle schede valide scrutinate.

Nell'ipotesi di elezione degli Organi Sociali si rinvia alle modalità previste dall'art.15.

Art. 14 - FUNZIONI, COMPITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI ELETTIVI

Art. 14.1 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Nel corso della prima seduta, presieduta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano per iscrizione all'Associazione, procede alla nomina, tra i suoi membri:
 - - del Presidente,
 - - di due Vice Presidenti, scegliendoli uno fra i membri di Padova e uno fra quelli di Rovigo,
 - - del Tesoriere.
 - b) Ha la funzione di gestire l'attività sociale, secondo le direttive dell'Assemblea e in sintonia con gli indirizzi operativi degli organi nazionali di categoria. In particolare, provvede alla formulazione dei programmi di attività della Associazione e al controllo della loro attuazione, eventualmente anche mediante istituzione di speciali commissioni con specifici incarichi.
 - c) E' convocato dalla Presidenza con almeno 8 giorni di preavviso, mediante lettera o e-mail recante data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o fax. É prevista una convocazione almeno una volta ogni due mesi.
 - d) Le sedute avranno validità quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere saranno valide quando approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta, prevalendo in caso di parità il voto di chi presiede.
 - e) In caso di cessazione dal mandato di Consigliere nel corso del triennio di uno o più membri del Consiglio direttivo, lo stesso procederà alla cooptazione di altro o altri Associati, scegliendoli fra i non eletti col maggior numero di voti, rispettando il rapporto tra Consiglieri in servizio e in pensione e tra Consiglieri di Padova e di Rovigo, cooptazione da sottoporre a ratifica della prima Assemblea successivamente convocata.
 - f) In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri dovrà procedersi a nuove elezioni ad iniziativa del Presidente del Consiglio direttivo o, in difetto, del Presidente dei Revisori.
 - g) Approva entro il mese di dicembre il budget per l'anno successivo ed entro il primo quadrimestre, eccezionalmente entro il primo semestre, il progetto di bilancio consuntivo corredato della relazione consiliare da sottoporre all'Assemblea.
 - h) Delibera in ordine alle quote associative ed alle loro modalità di versamento, nonché ad eventuali contributi straordinari.
 - i) Designa eventuali rappresentanti dell'Associazione presso Enti pubblici o privati.
 - l) Conferisce al Vice Presidente di Rovigo la delega per rappresentare l'Associazione presso le Autorità e gli Enti locali pubblici o privati.
 - m) Promuove la costituzione delle RAS (Rappresentanze Aziendali Sindacali).
 - n) Adotta le sanzioni proposte dal Presidente a carico di Associati, sentito il Collegio dei Probiviri.
- o) Nomina, in ogni seduta, un Segretario per la redazione del verbale.

Art.14.2 - IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti di Autorità, Enti pubblici e privati che degli Associati.

b) Il Presidente provvede a dare attuazione alle norme del presente Statuto, alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; provvede a dare le opportune disposizioni per la funzionalità della struttura associativa.

c) Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, al quale però deve sottoporre alla prima occasione le decisioni prese, per la necessaria ratifica.

d) Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso.

Art. 14.3 - I VICE PRESIDENTI

In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente di Padova o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente di Rovigo.

Art. 14.4 - II TESORIERE

- a) Sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- b) Provvede, in collaborazione con il Presidente, alla redazione del budget da presentare al Consiglio direttivo, e del progetto di bilancio consuntivo annuale, da sottoporre al Consiglio direttivo e successivamente all'Assemblea.

Art. 14.5 - COLLEGIO DEI REVISORI

- a) La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori.
- b) In caso di cessazione della carica di un Revisore effettivo gli subentra il supplente più votato.
- c) I Revisori devono partecipare alle sedute assembleari per presentare la relazione del Collegio e a quelle consiliari senza diritto a voto.

Art. 14.6 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Procede, su invito del Consiglio direttivo o del Presidente o ad istanza scritta, mediante lettera raccomandata, di almeno 10 Associati, a valutare e pronunciarsi sui casi di conflittualità tra l'Associazione e i suoi iscritti, tra gli iscritti stessi e negli altri casi che ad esso saranno sottoposti. Le decisioni saranno comunicate agli interessati e al Consiglio direttivo per le delibere di competenza entro otto giorni dal ricevimento della richiesta.
- b) Fruisce della più ampia autonomia nell'esplicazione del suo mandato.
- c) In caso di cessazione dalla carica di un Proboviro effettivo, gli subentra il supplente più votato.
- d) I componenti del Collegio potranno essere invitati a partecipare alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 15 - COMITATO ELETTORALE

In occasione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi Sociali, sia essa con partecipazione di presenza o per referendum, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Comitato Elettorale, composto da tre Associati, iscritti da almeno 5 anni all'Associazione, che rinuncino preventivamente a candidarsi, cui affidare la gestione delle operazioni elettorali.

Il Comitato Elettorale:

- a) Dirama invito agli Associati a candidarsi, entro una data prefissata, per l'elezione dei Consiglieri, dei Revisori e dei Probiviri, nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dagli artt. 10 e 11.
- b) Verifica che le candidature pervenute rispettino le condizioni previste nei citati articoli e che, categoria per categoria, siano in numero pari a due volte il numero delle persone da eleggere.
- c) Indica, qualora ricorrano i presupposti, la candidatura del Consigliere fra gli esercenti attività professionale autonoma:
- d) Qualora le candidature, per una o più categorie, risultino superiori, provvede ad escludere le candidature eccedenti applicando i seguenti criteri:
 - - favorire la turnazione nelle cariche, con preferenza per le candidature di quei Dirigenti che non abbiano ancora ricoperto cariche,
 - - favorire le candidature dei Dirigenti più giovani e delle Dirigenti donne,
 - - favorire la candidatura di Dirigenti appartenenti ad aziende diverse per dimensione e per settore di attività,
 - - favorire la candidatura di Dirigenti operanti in diverse aree di attività aziendale.

Di tali decisioni dà comunicazione motivata al Consiglio direttivo, che le comunica agli interessati.

Su eventuali conseguenti controversie sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Probiviri.

- e) Qualora le candidature, per una o più categorie, risultino inferiori a due volte il numero delle persone da eleggere, può contattare Associati non candidatisi ma rispondenti ai criteri sopra enunciati o aventi particolare qualificazione e competenza, invitandoli a presentare la candidatura.
- f) Cura che il Consiglio uscente e la organizzazione dell'Associazione si astengano dallo svolgere opera di propaganda a favore di singoli candidati o gruppi.
- g) Alla data fissata, procede alle operazioni di scrutinio e redige il verbale indicando la nuova composizione degli Organi Sociali e specificando:
 - - il numero dei votanti,
 - - il numero di schede valide, di schede bianche e di schede nulle, con la precisazione delle cause di nullità,
 - - il numero di voti ottenuti da ciascun candidato,

e lo invia, entro 48 ore:

- - al Presidente uscente,
- - al Consigliere eletto col maggior numero di voti, o, in caso di parità, al più anziano di iscrizione, cui spetterà la convocazione, entro 15 giorni, del nuovo Consiglio direttivo per le incombenze previste all'art. 14.1 - lett. a),

- - al Revisore e al Proboviro eletti col maggior numero di voti o, in caso di parità, ai più anziani di iscrizione, che procederanno alla convocazione dei rispettivi Organi per l'elezione dei Presidenti.

Terminate le operazioni elettorali, Il Comitato decade dalla carica.

I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 16 - IL PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione é costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
- b) da fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La posizione associativa non é suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa é strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Organismo aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'organismo aderente in altre strutture di scissione, anche parziale, dello stesso, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Ente aderente.

Art. 17 L'AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, la relazione del Consiglio direttivo e la relazione dei Revisori saranno predisposti entro quattro mesi, in caso di necessità entro sei mesi, dalla chiusura di ogni esercizio sociale e saranno

tenuti a disposizione degli Associati presso la sede, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.18 ATTI SOCIALI

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri vengono raccolti e conservati presso la sede.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L 'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

Dopo due Assemblee in prima ed in seconda convocazione, senza che sia stato raggiunto il numero di partecipanti pari a due terzi degli Associati, può essere convocata una terza Assemblea che sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere saranno validamente assunte a maggioranza degli intervenuti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori ed i relativi poteri, nonché la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 20 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente Statuto entrerà in vigore subito dopo l'approvazione assembleare.

Nella prima applicazione la limitazione prevista nell'Art.11 comma a) relativa all'eleggibilità dei Consiglieri (tre rielezioni) e alla nomina di Presidente e Vicepresidenti non avrà vigore.

Art. 21 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti normative di legge, contrattuali e federali.